

TRIBUNALE PERMANENTE DEI POPOLI

Fondatore: LELIO BASSO (ITALIA)

Presidente:

FRANCO IPPOLITO (ITALIA)

Vicepresidenti:

LUIZA ERUNDINA DE SOUSA (BRASILE)

JAVIER GIRALDO MORENO (COLOMBIA)

HELEN JARVIS (AUSTRALIA)

PHILIPPE TEXIER (FRANCIA)

Segretario Generale:

GIANNI TOGNONI (ITALIA)

SESSIONE SULLA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELLE PERSONE MIGRANTI E RIFUGIATE (2017-2018)

Palermo, 18-20 dicembre 2017

SENTENZA

VIA DELLA DOGANA VECCHIA 5 - 00186 ROME - TEL:0039 066877774

E-mail:ppt@permanentpeopletribunal.org

www.permanentpeopletribunal.org

I. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

1.1 Origini ed obiettivi di questa Sessione

Il quadro di riferimento storico, dottrinale e operativo di questa Sessione del Tribunale Permanente dei Popoli (TPP) dedicata alle “Frontiere” rimanda a quanto presentato e deciso nella Sessione di apertura del procedimento relativo alle violazioni dei diritti dei migranti e delle persone rifugiate¹ (Barcellona, 7-8 luglio 2017).

L’articolato atto di accusa, presentato da più di 100 associazioni e organizzazioni internazionali non governative con la richiesta di apertura di una sessione giudicante recepita dal TPP a Barcellona, fotografa efficacemente la trasformazione di uno dei diritti fondamentali della persona, il migrare, in un delitto che esprime in maniera emblematica la fase politica, giuridica e culturale che oggi vive l’Europa: il capovolgimento delle gerarchie valoriali che, con accelerazioni progressive negli ultimi anni, ha visto la marginalizzazione delle categorie costitutive del diritto costituzionale e internazionale, in nome di politiche securitarie dominate e dipendenti da interessi economici e finanziari, con produzione di scenari generalizzati di emergenza, al di là di quelli delle guerre armate.

Il documento conclusivo di Barcellona va richiamato:

- per le sollecitazioni a esaminare le responsabilità della compromissione dei diritti al di là delle qualificazioni formali di diritto penale, a fronte dell’evidente emersione di una situazione strutturale e non di emergenza, che è sempre più tragica in termini di violazioni massicce del diritto alla vita del popolo dei migranti;
- per le indicazioni del percorso attraverso vari *hearings*, ognuno dedicato ad approfondire e qualificare i diversi aspetti del complesso fenomeno delle migrazioni.

La Sessione di Palermo rappresenta il primo evento di questo cammino ed è specificamente dedicata alla “frontiera” meridionale dell’Europa, le cui vicende, nell’interazione tra attori ed eventi politici, economici, giuridici e sociali, rappresentano uno snodo cruciale per l’evoluzione o la regressione della civiltà europea e degli stati membri dell’Unione.

L’Italia è, per collocazione geopolitica, al centro di questo scenario, sia per la trasformazione del Mediterraneo da luogo-ponte di scambi e comunicazioni in uno dei più drammatici cimiteri della storia, sia per le recentissime evoluzioni del rapporto tra Italia e Libia (e altri paesi africani), la cui valutazione ha costituito momento essenziale per questa Sessione, dal punto di vista della legalità e delle rilevanti implicazioni in materia di diritti umani e dei popoli.

Come previsto dallo Statuto, il TPP ha convocato la Sessione di Palermo sulla base della richiesta di una pluralità di espressioni della società civile, attive in modo autonomo in materia di migrazione. A partire dalla realtà associativa di Palermo (che ha espletato funzioni di coordinamento operativo, insieme con la segreteria del TPP) e delle altre espressioni siciliane più coinvolte nella “frontiera” meridionale, sono ben 96 le organizzazioni nazionali che si sono rivolte al TPP.

¹ <http://permanentpeopletribunal.org/conclusiones-preliminares-del-acto-de-apertura-de-la-sesion-sobre-los-derechos-de-las-personas-migrantes-y-refugiadas/>

L'atto di accusa è stato notificato, secondo le modalità e i tempi previsti nello Statuto del TPP, alle competenti autorità dell'UE e del Governo italiano (al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'Interno), con l'invito a partecipare alle udienze pubbliche del TPP, esercitando il diritto di difesa, nelle modalità da essi scelte. Il diritto alla difesa non è stato esercitato da nessuno degli attori considerati. Secondo quanto previsto dallo Statuto del Tribunale, in questi casi la documentazione completa delle dichiarazioni e degli atti ufficiali relativi ai temi presi in esame nella Sessione viene considerata necessaria e sufficiente per una valutazione adeguata dei fatti e delle responsabilità. Tale documentazione è stata incrociata con le interpretazioni dettagliate fornite dai rapporti tecnici resi disponibili alla Giuria. Nel caso specifico di questa Sessione, il documento immediatamente precedente le udienze del Tribunale, a firma del Ministro Minniti, sembra particolarmente significativo. La sua analisi dettagliata nella requisitoria finale ne pone in evidenza la stretta coerenza complessiva, fattuale e metodologica, con tutti i documenti precedenti, e con la dichiarazione dell'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite più volte menzionata in questa Sentenza.

Il coordinamento delle attività istruttorie, di documentazione, di scelta dei testimoni è stato assicurato dal lavoro congiunto di Simona Fraudataro, coordinatrice del TPP, e da Pasqua De Candia, esponente del CISS, per il comitato organizzativo locale.

Le udienze pubbliche si sono tenute nei giorni 18-19 dicembre 2017, secondo il programma allegato, e nel pomeriggio del giorno 20 è stata data lettura della sentenza, nella parte relativa alle motivazioni, al dispositivo e alle raccomandazioni.

La Sessione di Palermo è stata resa possibile grazie alle donazioni delle organizzazioni che hanno sottoscritto la richiesta al TPP (con un particolare contributo da parte della Rete Radiè Resch e del collettivo Donne per i Diritti di Lecco), e all'ospitalità del Centro Diaconale "La Noce", Istituto Valdese, del Plesso Didattico Bernardo Albanese, e soprattutto grazie al lavoro di volontarie/i che lungo settimane hanno garantito tempo e disponibilità.

1.2 Giuria del TPP

La Giuria, presieduta da Franco Ippolito, è stata composta secondo lo Statuto del Tribunale da sette membri, i cui profili professionali sono forniti di seguito in ordine alfabetico:

Carlos Martín Beristáin (Spagna)

Dottore in medicina con dottorato in psicologia sociale; ha 27 anni di esperienza con vittime di violenza e guerra in vari paesi, con sfollati e rifugiati, con sopravvissuti e parenti delle persone scomparse. Ha coordinato il rapporto "Guatemala. Nunca Más" ed è stato consulente per le Commissioni per la verità in Perù, Paraguay ed Ecuador. Ha lavorato per il caso del Sahara occidentale e ha fatto parte del Gruppo interdisciplinare di esperti indipendenti della Commissione interamericana dei diritti umani per la vicenda dei 43 studenti messicani scomparsi. È membro della "Commissione Verità", istituita in Colombia a seguito dei recenti accordi di pace, e del Tribunale Permanente dei Popoli.

Luciana Castellina (Italia)

Giornalista e scrittrice, è stata esponente del Partito comunista italiano e del Partito di unità per il comunismo, per varie legislature deputata del Parlamento italiano e più volte eurodeputata. Già vice-presidente della Commissione sull'America Latina e Centrale del Parlamento europeo, è presidente onoraria dell'Arci e membro del Tribunale Permanente dei Popoli.

Donatella Di Cesare (Italia)

Professore ordinario di filosofia teoretica all'Università La Sapienza di Roma e di ermeneutica filosofica alla Scuola Normale Superiore di Pisa. È tra le voci filosofiche più presenti nel dibattito pubblico. Si è occupata di temi politico-esistenziali, studiando la violenza nelle sue diverse forme, e di diritti umani. Tra le sue ultime pubblicazioni: *Tortura*, Bollati Boringhieri, 2016; *Terrore e modernità*, Einaudi 2017; *Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione*, Bollati Boringhieri, Torino 2017.

Franco Ippolito (Italia)

Presidente del Tribunale Permanente dei Popoli. Presidente di sezione e già Segretario generale della Corte Suprema di Cassazione. È stato Segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati, Presidente di Magistratura Democratica, Presidente dell'Associazione Italiana Giuristi Democratici, componente del Consiglio Superiore della Magistratura, Direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia. È autore di saggi e docente, in corsi nazionali e internazionali, in materia di garanzie della giurisdizione e di ordinamento giudiziario. Ha partecipato a numerose missioni internazionali in Europa e America Latina (Argentina, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Messico e Perù).

Francesco Martone (Italia)

Le sue aree di lavoro e di interesse riguardano migranti, globalizzazione, pace e disarmo, diritti umani e giustizia ambientale. Attualmente è portavoce della rete *In Difesa Di, per i diritti umani e chi li difende*. È stato per due legislature Senatore della Repubblica, membro della Commissione esteri e segretario della Commissione diritti umani. Dal 1988 al 1995 ha lavorato per Greenpeace International, di cui è stato presidente per tre anni. Ha fondato e coordinato la Campagna per la riforma della Banca mondiale ora Re:common. Ha lavorato dal 2008 al 2016 per l'ONG inglese Forest Peoples Programme ed è consulente per la Tebteba Foundation. Fa parte del consiglio nazionale di *Un Ponte per* e di *Transform! Italia* ed è membro del Tribunale Permanente dei Popoli.

Luis Moita (Portogallo)

È professore di Relazioni internazionali presso l'Università Autonoma di Lisbona, dove è direttore del centro di ricerca OBSERVARE che pubblica un annuale e la rivista scientifica semestrale *JANUS.NET, e-journal of International Relations*. Per 15 anni ha diretto l'ONG portoghese CIDAC, Centro di informazione e documentazione Amilcar Cabral. È fondatore del Consiglio portoghese per i rifugiati. Collabora con la Fondazione Basso dagli anni 80 ed è membro del Tribunale Permanente dei Popoli.

Philippe Texier (Francia)

Già consigliere della Corte di cassazione francese, è stato dal 1997 al 2012 membro del Comitato per i diritti economici, sociali e culturali dell'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, che ha presieduto dal 2008 al 2009. È stato esperto indipendente della Commissione per i diritti umani di Haiti dal 1988 al 1990 e direttore della missione delle Nazioni Unite in Salvador, ONUSAL (1991-1992). È vice-presidente del Tribunale Permanente dei Popoli.

II. FATTI, RAPPORTI E TESTIMONIANZE ACQUISITE DAL TPP

In fase istruttoria, che ha fatto seguito alla già citata seduta di apertura di Barcellona, e che è continuata in modo sistematico e più mirato dal momento della ricezione dell'atto di accusa relativo a questa Sessione, il TPP ha monitorato in modo intensivo e studiato l'abbondantissima documentazione scritta e visuale che è stata prodotta, sia a livello europeo-internazionale sia a livello italiano, da parti e attori istituzionali, come da parte di organismi ed autori indipendenti.

Una selezione più specificamente riguardante i temi di questa Sessione è stata messa a disposizione prima delle udienze pubbliche a tutti i membri della Giuria, ed è considerata acquisita come parte integrante della documentazione di riferimento per il giudizio, così come articolato nei capitoli IV - VII, e nel Dispositivo (Allegato 2).

Da ricordare soprattutto per la loro rilevanza specifica, sia in termini di documentazione fattuale che di analisi di responsabilità, il rapporto di Amnesty International (*Libia: un oscuro intreccio di collusione*, dicembre 2017), le dichiarazioni dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Zeid Ra'ad Al Hussein (novembre 2017), la lettera del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa Nils Muižnieks al Ministro Minniti (settembre 2017).

Ai fini di una documentazione più diretta relativa alle richieste formulate nell'atto di accusa preso in esame dalla Giuria nelle udienze pubbliche del Tribunale (Allegato 1), il programma è stato organizzato (Allegato 3) in modo da prevedere, dopo il quadro di riferimento generale alla Sessione di Barcellona e la lettura dell'atto di accusa specifico di questa Sessione da parte dei rappresentanti di ADIF e CLEDU, le seguenti cinque parti:

- 1) lo scenario storico del Mediterraneo come frontiera e la sua gestione istituzionale a livello europeo e italiano;
- 2) il finanziamento per la gestione dei flussi migratori da parte Europea e italiana;
- 3) i fatti e le testimonianze dirette, che hanno occupato più della metà del tempo di udienza pubblica;
- 4) le relazioni tecniche giuridiche relative alle barriere attuali e le prospettive per i diritti del popolo dei migranti;
- 5) le requisitorie finali, a cura dei rappresentanti di ADIF e CLEDU.

Tutti i relatori ed i testimoni sono stati disponibili a rispondere alle domande loro rivolte dalla Giuria del Tribunale e della parte accusante.

2.1 Il quadro di riferimento di questa Sessione

Le politiche adottate negli ultimi tempi dai Paesi dell'Unione europea hanno trasformato il Mediterraneo, ponte di collegamento tra i paesi rivieraschi e tradizionale luogo di incontro di civiltà e di culture, in una frontiera meridionale dell'Europa, confine materiale e giuridico, destinata a impedire l'arrivo di migranti sul suolo europeo (si vedano i contributi di Albahari M. e Murard-Yovanovitch F.). Il Mediterraneo è stato trasformato in un cimitero, in cui hanno perso la vita o sono scomparsi negli ultimi 15 anni più di 30.000 persone, i cui corpi sovente non sono stati cercati, né quindi ritrovati e identificati e restituiti alle famiglie. Le Nazioni Unite hanno recentemente confermato la presenza di fosse comuni nel sud della Tunisia e in Libia. Secondo il censimento condotto dal Comitato Verità e Giustizia per i Nuovi Desaparecidos, solo negli ultimi tre anni, dal 2014 ad oggi, tenendo conto sia dei morti a terra sia di quelli annegati nel Mediterraneo, si registrano oltre 13.300 vittime.

Le politiche di esternalizzazione volte al contrasto dell'immigrazione sono promosse da iniziative dei governi degli Stati membri con il sostegno economico e politico dell'Ue, e realizzate attraverso accordi con i paesi di origine e di transito dei migranti. Nel caso dell'Italia, questo Tribunale ha dedicato particolare attenzione a quanto avviato con il processo di Karthoum lanciato nel 2014, ai Migration Compact proposti nel corso del 2016, ed infine alle intese bilaterali con paesi come l'Egitto (2007), la Nigeria (2011), il Sudan (2016), la Libia (2017) o in Niger (2017). Tali intese - promosse senza tener conto del deterioramento documentato della situazione politica e militare dei paesi di transito, né delle condanne definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo - nel tempo sono state integrate da accordi di polizia e da Protocolli operativi.

Come è emerso dalle analisi presentate a questo Tribunale, tali politiche rifuggono per la loro stessa natura da ogni forma di controllo democratico e di trasparenza. Esse sono adottate con strumenti di regolamentazione e governo delle politiche migratorie a livello europeo e nazionale cosiddetti di "soft-law" che non sono soggetti a giurisdizione delle corti né al pubblico dibattito. Questi accordi, o memorandum d'intesa spesso conclusi in maniera "informale", non sono resi pubblici, né sottoposti al voto o al vaglio dei parlamenti e sono espressione di un vero e proprio cambio di paradigma nella gestione della res-publica, attraverso il ricorso a regimi para-giuridici, con modalità quali agende, partenariati, dichiarazioni, scambi di note, memorandum, caratterizzate da opacità, informalità, segretezza e talora arbitrio. Emblematico a tal riguardo l'accordo UE-Turchia, modello per altri accordi quali il Migration Compact proposto dal governo italiano ed adottato dalla Commissione Europea. Non essendo un atto del Consiglio Europeo il Tribunale dell'Unione si è dichiarato non competente per eventuali ricorsi di parti lese relative all'implementazione dell'accordo, le cui conseguenze sulle condizioni di vita di migliaia di migranti e rifugiati sono state ampiamente denunciate. Inoltre, le politiche di esternalizzazione si avvalgono dell'interpretazione discrezionale di obblighi di soccorso, della securitizzazione delle politiche di controllo delle frontiere, della criminalizzazione delle organizzazioni che soccorrono in mare o di chi pratica assistenza e solidarietà verso migranti e rifugiati, e dell'uso strumentale dei fondi di cooperazione per assicurare la collaborazione dei paesi di transito e di origine dei migranti.

Sono esplicitamente da menzionare due casi, nello stesso tempo estremi e rappresentativi degli scenari sopra ricordati e delle loro implicazioni. Il primo, il Memorandum d'Intesa tra Italia e il Sudan firmato nell'agosto 2016 nel quadro della cooperazione europea sui temi migratori attraverso il processo di Khartoum e il Fondo Fiduciario d'emergenza. Il fatto che il presidente Bashir sia stato due volte condannato dalla Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità rende palese che lo stesso non può considerarsi come garante reale dei diritti fondamentali: quanto accaduto ai migranti sudanesi, espulsi collettivamente dall'Europa e certamente esposti al rischio di trattamenti inumani e degradanti, è purtroppo noto. Il secondo, il Memorandum di intesa con il governo di riconciliazione nazionale dello Stato di Libia, firmato dal Presidente del Consiglio italiano il 2 febbraio 2017 – e che richiama gli accordi bilaterali di cooperazione e protocolli operativi conclusi dal governo di centro sinistra nel 2007 e, successivamente, dal governo di centro destra nel 2008 – non ha tenuto conto della instabilità della Libia, le cui autorità non sono in grado di garantire una potestà giurisdizionale sulle violazioni dei diritti umani commesse a danno dei migranti. A nulla sono serviti i numerosi rapporti che ancor prima della firma dell'accordo registravano l'esistenza di centri di detenzione e transito, di fatto enormi prigioni a cielo aperto, fuori da qualsiasi controllo o difesa da abusi di ogni tipo, anche per la sostanziale connivenza tra le "forze dell'ordine e della sicurezza" e le organizzazioni di trafficanti di esseri umani. Il governo italiano non ha preso in considerazione le lettere ricevute da un numero consistente di organizzazioni dove si chiedeva di rivedere il piano delineato dal vertice di Malta, al fine di assicurare il rispetto dei diritti umani fondamentali delle persone migranti e rifugiate, e nelle quali già si prevedevano le conseguenze del trasferimento delle responsabilità nella gestione dei flussi migratori.

Per quanto riguarda l'obbligo di soccorso in mare, la decisione di cancellare l'operazione Mare Nostrum e l'arretramento della linea di pattugliamento e soccorso a difesa dei limiti delle acque territoriali italiane con l'operazione Triton ha portato (come già previsto da rapporti interni FRONTEX, da Amnesty International e dall'ACNUR) ad un aumento delle morti in mare, ed allo stesso tempo all'impegno di numerose organizzazioni non-governative nelle operazioni di soccorso in mare, oltre all'esternalizzazione degli obblighi di intercettazione e respingimento alla Guardia Costiera libica. Va ricordato al riguardo che vari paesi membri dell'Unione Europea si sono rifiutati di firmare alcuni emendamenti alla Convenzione ONU sul diritto del Mare che avrebbe comportato maggiori obblighi di soccorso, già fissati dalla stessa Convenzione. Inoltre, la riforma recente dell'Agenzia FRONTEX oltre ad aumentare i fondi per i rimpatri, non prevede meccanismi di ricorso per le possibili vittime, lasciando indeterminata l'attribuzione di responsabilità tra stati membri ed Agenzia. Del resto risulta evidente come la priorità per l'Unione Europea sia quella del rimpatrio piuttosto che il rispetto dei diritti e la dignità delle persone. Ne fanno fede i documenti più recenti adottati dalla Commissione nel marzo 2017: *Communication on a more effective return policy in the European Union – A renewed action plan [COM(2017) 200 final, 2.3.2017]* e *Recommendation on making returns more effective when implementing the Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council [C(2017) 1600 final, 7.3.2017]*.

2.2 I fondi destinati al controllo delle frontiere e alla prevenzione del fenomeno migratorio

Questo Tribunale ha anche acquisito dati e informazioni sull'uso strumentale dei fondi di cooperazione internazionale da parte della UE e dell'Italia, al fine ultimo di rafforzare il controllo delle frontiere, e di prevenire i flussi migratori verso l'Italia, e, in ultima istanza, verso il territorio dell'Unione. Tali fondi vengono stanziati attingendo a bilanci destinati alla lotta alla povertà, senza controllo da parte del Parlamento Europeo, e distribuiti con progetti approvati con procedure semplificate, spesso non pubblicamente consultabili o accessibili. Tra questi il Fondo Fiduciario UE di Emergenza per l'Africa (Trust Fund) creato al vertice di Malta dell'ottobre 2015, finanziato con 3,3 miliardi di euro, che per il 35-40% verranno allocati con l'obiettivo di affrontare i flussi di immigrazione irregolare in Africa. Il Trust Fund ha finanziato – tra gli altri - un progetto di controllo delle frontiere che ha portato ad una riduzione delle partenze verso la Libia, ma allo stesso tempo comportato l'apertura di altre rotte in zone di deserto controllate da formazioni armate, con gravi conseguenze sulle condizioni dei migranti sottoposti a vessazioni da parte dei militari nigerini, e ad un aumento del numero di morti durante la traversata del deserto. Tra i progetti finanziati vanno ricordati l'equipaggiamento di forze militari e di polizia, il sostegno alla forza di reazione rapida nel Sahel, la formazione di guardie di frontiera ex-Janjaweed in Sudan e di guardie di frontiera libica. A questi dati vanno aggiunti 20 milioni di euro per fornitura di mezzi alla guardia costiera libica e 46 milioni di euro approvati nel luglio 2017 per un programma di controllo delle frontiere e delle migrazioni.

Per quanto riguarda l'Italia, il Fondo Africa (200 milioni di euro) prevede interventi straordinari per la lotta all'immigrazione attraverso l'uso di fondi destinati alla cooperazione. In alcuni casi, come nel caso dei progetti in Tunisia, si prevede la fornitura di mezzi navali e terrestri con la partecipazione diretta del Ministero degli Interni. In Libia si intende finanziare un centro di coordinamento della guardia costiera a Tripoli, progetto che si va ad aggiungere al finanziamento di circa 14 milioni di euro da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione per l'ammodernamento di motovedette e formazione della guardia costiera libica che ha comportato un aumento del numero dei respingimenti (20 mila persone nel 2017). In Niger 15 milioni di euro sono stati destinati a rimpatri "volontari" gestiti dall'OIM, mentre 50 milioni sono andati ad altre attività di controllo della frontiera attraverso la creazione di unità specializzate e altri 46 milioni di euro

provenienti dal Trust Fund Europeo e gestiti dal Ministero dell'Interno per rafforzare la capacità di gestione integrata delle frontiere da parte della Libia.

Più di recente la cooperazione italiana ha annunciato un bando per ONG per interventi di “umanizzazione” dei campi in Libia. Un obiettivo impossibile da perseguire viste le condizioni attuali e l'intreccio di interessi e corresponsabilità denunciato a questo Tribunale. Lo stesso Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, in una sua dichiarazione ha confermato che gli interventi della UE e dei paesi membri non hanno fatto “nulla per ridurre i livelli di abusi sofferti dai migranti. (...) anzi dal nostro monitoraggio risulta un rapido deterioramento delle loro condizioni in Libia” (14 Novembre 2017).

Il governo italiano ha anche annunciato l'invio di un contingente di militari in Niger per una missione di addestramento e supporto ad operazioni di controllo delle rotte migratorie, chiedendo l'approvazione del Parlamento ex-post e senza una discussione approfondita.

2.3 Le testimonianze

Nel corso delle udienze pubbliche, il Tribunale ha ascoltato numerosi testimoni tra cui migranti, operatori sociali, difensori dei diritti umani e giornalisti. I fatti da questi narrati hanno confermato, precisato e documentato quanto contenuto nei materiali presi in esame, i cui riferimenti sono allegati a questa Sentenza.

In generale, i fatti esposti possono essere ricondotti alle principali qualificazioni indicati nei punti che seguono:

1. Le implicazioni e conseguenze delle politiche dell'Unione europea e degli Stati membri sulle migrazioni e l'asilo. Su questo punto è stato ascoltato Charles Heller, autore, insieme a Lorenzo Pezzani, del rapporto *Death by Rescue. The Letal effects of the Eu's Policies of non-assistance at sea*, dove emergono con chiarezza le conseguenze e le responsabilità dei vertici delle istituzioni esecutive dell'Unione Europea e dell'Agenzia Frontex, prima per avere imposto all'Italia la sospensione dell'operazione di soccorso Mare Nostrum, nel 2015, con le conseguenze già segnalate, e poi per avere lanciato la campagna diffamatoria e giudiziaria contro le ONG che operavano nelle acque del Mediterraneo centrale, in concorso con il governo italiano, che ha promosso altre iniziative sul piano nazionale, come il “codice di condotta”, al fine di scoraggiarne la presenza. Accusate di collusione con i trafficanti, delegittimate insinuando dubbi sulle fonti di finanziamento, messe alla sbarra per aver salvato vite umane, queste ONG hanno visto progressivamente ridursi il loro spazio di azione. Come si vedrà, le organizzazioni che hanno continuato ad operare sono state oggetto di attacchi della guardia costiera libica.

Giacomo Zandonini ha riferito delle conseguenze delle politiche dell'Ue in Africa e, in particolare, dell'esportazione del modello europeo di repressione penale dell'immigrazione clandestina in Niger. Il testimone ha potuto osservare un aggravamento delle condizioni di pericolosità del viaggio a causa della ricerca di rotte meno esposte attraverso il Sahara e della necessità di celarsi alla vista, nascondendo i migranti in luoghi chiusi, in condizioni di coabitazione forzata, in precarie condizioni igienico-sanitarie. Lo stesso Zandonini ha riferito di un numero crescente di morti nel Sahara, sebbene questi non siano determinabili con l'esattezza per la mancanza di informazioni. Ha inoltre raccontato di aver visto migranti disidratarsi nel Sahara nel tentativo di attraversarlo.

2. *Le conseguenze dell'arretramento delle unità navali di Frontex e di Eunavfor Med e l'estensione degli interventi della Guardia costiera libica in acque internazionali.* Come documentato e denunciato dinanzi a questo Tribunale, i numerosi naufragi che continuano a verificarsi nelle acque del mar libico, inteso come mare territoriale e acque internazionali, sono dovuti principalmente al ritiro, avvenuto a partire dal 2015, della maggior parte dei mezzi della missione di Frontex, delle unità militari italiane Mare Sicuro, e all'arretramento delle navi della missione europea EUNAVFOR MED che, quando presenti, mantengono compiti di addestramento della Guardia costiera "libica". Le prescrizioni sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e degli obblighi di soccorso a carico delle unità Frontex coinvolte in attività Search and Rescue (SAR), contenute nel Regolamento europeo n.656 del 2015, hanno avuto così un ambito applicativo sempre più limitato, finendo in secondo piano rispetto alla priorità dell'arresto dei migranti in fuga verso l'Europa. Si intensificano così gli interventi, tramite vere e proprie intercettazioni delle imbarcazioni dei migranti in mare, da parte di mezzi appartenenti alla Guardia Costiera libica.

3. *Le implicazioni e conseguenze del Memorandum del 2 febbraio 2017 firmato dall'Italia e dalla Libia nei riguardi delle persone migranti e rifugiate.*

3.1. Le testimonianze ascoltate e prese in esame hanno narrato numerosi casi di morte, deportazione, sparizione delle persone, imprigionamento arbitrario, tortura, stupro, riduzione in schiavitù, e in generale, persecuzione, inflitti in maniera diffusa e sistematica a uomini e donne migranti. Secondo la testimonianza della giornalista Nancy Porsia, con l'accordo Italia-Libia, la detenzione è divenuta il fulcro del business del traffico dei migranti, sostituendo la maggiore fonte di guadagno che prima era determinata dai viaggi via terra e via mare. Come dimostrato dalle diverse testimonianze ascoltate da questo Tribunale, la detenzione è divenuta sempre più strumento di estorsione e le torture strumento di ricatto per i familiari. Inoltre, l'accordo ha comportato un aumento del numero dei centri di detenzione in strutture non censite e che, ancora più di prima, non garantiscono nessuno standard di tutela dei diritti umani.

MEDU ha presentato il risultato del suo recente rapporto sulle condizioni dei diritti umani in Libia (che raccoglie più di 2600 testimonianze) dove risulta evidente quanto la riduzione degli arrivi sia accompagnata da un tragico peggioramento delle condizioni fisiche e psicologiche dei migranti (sono circa 700.000 le persone attualmente bloccate in Libia). Il 79% delle persone intervistate ha raccontato di essere stato detenuto in condizioni inumane e reca sul proprio corpo e nella mente i segni della tortura fisica e psicologica, delle percosse ripetute, delle mutilazioni, degli oltraggi e delle violenze sessuali, come quelle tremende subite da una donna della Costa D'avorio incontrata nel CARA di Mineo. Un testimone migrante accompagnato da MEDU, ha raccontato di aver cercato per ben sei volte di fuggire dalla Libia, di essere stato ripetutamente portato indietro e detenuto, passando dalle mani del personale militare libico a quelle dei trafficanti. Finito in un centro dove i migranti subiscono abusi di ogni genere, venne poi liberato a seguito del pagamento di un riscatto da parte dei suoi familiari e, costretto in mare a guidare il gommone, per essere arrestato e processato al suo arrivo in Italia.

Anche Oxfam ha confermato il peggioramento delle condizioni dei migranti nei centri di detenzione libici. Nel rapporto redatto dopo gli accordi italo-libici congiuntamente con Borderline Sicilia e Medu, *L'inferno al di là del mare*, sono stati documentati centinaia di casi di abusi, di violenze, di torture e di esecuzioni forzate di migranti. Condizione comune della detenzione e del sequestro è il pagamento di un riscatto che vede coinvolti sia trafficanti sia esponenti delle forze di polizia libica. Il Tribunale ha ascoltato inoltre le testimonianze di due uomini che, come nel caso del testimone sopra menzionato, sono stati costretti a guidare la barca che trasportava i migranti. Difficilmente le storie di violenza subite dagli scafisti forzati riescono ad emergere. Una volta in Italia, questi sono processati e detenuti per reati di favoreggiamento senza nessun tipo di sostanziale garanzia, sovente nemmeno linguistica. Anche un testimone della Sierra Leone, introdotto da Borderline Sicilia, ha

raccontato il terrore vissuto in centro di detenzione libico; picchiato regolarmente e privato di cibo, ha dichiarato di aver visto molta gente morire sotto i suoi occhi.

L'associazione Baobab Experience ha fornito al Tribunale una serie di testimonianze scritte sulle storie di numerosi migranti e riferito gli oltre 70 mila traumi documentati. Il Tribunale ha ascoltato la storia di una donna nigeriana di 21 anni detenuta con le figlie in un centro libico. Una di queste, per la mancanza di cure mediche, è stata lasciata morire nel centro di detenzione, e il corpo fatto sparire.

3.2. Come menzionato, con gli accordi del 20 febbraio 2017, volti a bloccare in mare e respingere in Libia il maggior numero di migranti, si è creata una zona SAR a estensione variabile, che non corrisponde più alle esigenze di soccorso e salvaguardia della vita in mare. La maggior parte delle attività di ripresa in acque internazionali è coordinata da Tripoli e da Roma, ovvero dalla Guardia costiera italiana (IMRCC) che, in taluni casi, dopo aver chiamato e chiesto alle navi umanitarie più vicine di interrompere le loro azioni di salvataggio, si mette in contatto la Guardia costiera libica che interviene per riprendere i migranti e per riportarli indietro.

Secondo le testimonianze e le analisi prese in esame, l'obiettivo del supporto e quindi dell'esternalizzazione alla Guardia Costiera libica delle operazioni di soccorso e respingimento di migranti e rifugiati, appare essere quello di eludere gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sui diritti umani e dei rifugiati, nonché quelli derivanti da sentenze della Corte Europa di Strasburgo sul "non-refoulement". Questo Tribunale ha potuto constatare come in varie occasioni, pur senza essere entrati in contatto diretto con i migranti in mare, uniti al comando della Guardia Costiera e della Marina Militare italiana hanno partecipato attivamente alla segnalazione delle imbarcazioni in mare, attraverso il coordinamento delle operazioni, o la presenza in prossimità.

Su questo tema, il Tribunale ha ascoltato accuse circostanziate sul comportamento della Guardia costiera libica, raccolte durante la deposizione dei rappresentanti dell'Organizzazione tedesca Sea Watch e nel report, a firma di Paolo Cuttitta, dell'Università libera di Amsterdam, dove si descrive quanto accaduto nei giorni 23 e 23 novembre 2017 alla nave Aquarius dell'ONG franco-italo-tedesca Sos Mediterranée e alla nave Open Arms dell'ONG Proactiva Open Arms, entrambe invitate dalla MRCC (centro di coordinamento dei soccorsi marittimi) di Roma ad astenersi dal soccorrere alcune imbarcazioni in pericolo nelle acque internazionali del Canale di Sicilia, lasciando i passeggeri in attesa dell'arrivo delle autorità libiche.

Questi episodi confermano quanto raccontato al Tribunale dall'ONG tedesca Sea Watch, i cui rappresentanti hanno riferito due interventi aggressivi della Guardia costiera libica avvenuti il 21 ottobre 2016 e il 6 novembre 2017. Già nel primo caso del 2016, durante l'intervento di salvataggio richiesto dal MRCC di un gommone con 130 persone, la Guardia costiera libica bloccò l'operazione della nave tedesca salendo a bordo del mezzo, picchiando i migranti e manomettendo il motore, dopo aver constatato di non poter portarlo via. La nave tedesca riuscì a salvare quasi tutti i migranti finiti in mare a seguito dell'allontanamento della Guardia costiera libica e nonostante la nave Gregoretti e la MRCC avessero chiesto di interrompere le operazioni. Nel secondo caso avvenuto nel novembre 2017, mentre stava effettuando una operazione di salvataggio, la nave tedesca fu affiancata da una motovedetta della Guardia costiera libica che pretendeva di gestire l'operazione, senza alcuna osservanza delle procedure di salvataggio e con conseguenze fatali nei riguardi dei migranti finiti in mare sotto l'imbarcazione libica. Il testimone ha anche mostrato le foto delle operazioni e dell'elicottero SAR che cercava di impedire i movimenti della motovedetta libica per salvare le persone che si erano attaccate al mezzo.

3.3. Diversi rapporti presi in esame da questo Tribunale hanno evidenziato inoltre come la maggior parte delle persone riportate a terra dalla Guardia costiera libica (tra cui donne già violentate ed in stato di gravidanza, minori non accompagnati e vittime di torture) ritorna nei centri di detenzione per essere nuovamente vittime di abusi. Le attività di ripresa in mare e trasferimento avvengono in

assenza di qualsiasi forma di esame o procedura di identificazione da parte delle autorità italiane e dalla guardia costiera libica una volta che i migranti sbarcano sulle coste libiche.

Va ricordato che più volte la Corte Europea sui Diritti Umani (CEDU) si è pronunciata sull'obbligo di "non-refoulement" da parte dei paesi membri. L'articolo 3 della CEDU infatti stabilisce che nessun individuo può essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti e tale obbligo riguarda anche la possibilità che tale trattamento possa avvenire in paesi non-membri nei quali esso venga respinto. Giova ricordare anche che la giurisprudenza CEDU orienta gli stati membri a trarre informazioni, riguardo eventuali rischi di trattamenti inumani e degradanti per coloro che venissero respinti, attraverso la consultazione di rapporti di ONG o altre fonti ufficiali. Le autorità italiane avrebbero dovuto - ai sensi della sentenza CEDU Hirsi ed altri del 2012 - accertarsi che le autorità libiche rispettassero gli obblighi di protezione dei rifugiati prima di procedere al respingimento diretto o "indiretto".

4. Le misure di espulsione e respingimento negli Hotspot o nelle aree attrezzate di sbarco.

Il Tribunale ha preso in esame documenti e ascoltato testimonianze per valutare il rispetto del diritto di accesso alla procedura di protezione e alle garanzie procedurali e sostanziali in materia di espulsione e respingimento. Secondo quanto emerso, per molti migranti sbarcati e trattenuti per settimane negli Hotspot, non vi sono garanzie effettive di difesa né procedura di asilo. In molti casi, la scelta tra l'ammissione alla procedura di asilo e l'avvio di una procedura di respingimento o di espulsione è rimasta affidata alla discrezionalità delle forze di polizia, magari sulla base della provenienza nazionale e degli accordi di riammissione esistenti con i paesi di origine, se non della disponibilità di posti nei centri di detenzione (prima Cie, ora definiti Cpr, centri per il rimpatrio). Le prassi di accompagnamento in frontiera, per migranti appena sbarcati e sprovvisti delle informazioni legali necessarie e delle misure di garanzie dei loro diritti, sono in molti casi predisposte senza alcun preavviso. Ai destinatari delle misure di respingimento "con intimazione a lasciare entro sette giorni il territorio nazionale", non viene concessa la possibilità di lasciare il territorio legalmente, in assenza di documenti e mezzi economici.

L'avvocato Alessandra Ballerini, in collegamento skype da Lampedusa, oltre a confermare le difficoltà crescenti esistenti nel fornire assistenza legale ai migranti che si trovano negli Hotspot, ha raccontato l'espulsione di 48 sudanesi, 8 dei quali sono riusciti a mettersi in contatto con un legale ottenendo il riconoscimento dello status di rifugiato. Secondo la testimone, è ragionevole ritenere che le condizioni degli altri 40 rimpatriati fossero le stesse. Arci Porco Rosso ha introdotto il testimone Mohamed, egiziano, che ha lasciato l'esercito ed è fuggito in Italia dove è stato destinatario di un respingimento differito identico ad altri 150 circa. Riporta anche la storia di uno scafista forzato processato e condannato dall'autorità giudiziaria italiana e che, come negli altri casi sopra menzionati, non è stato messo in condizione di raccontare la storia delle violenze subite.

Altri aspetti riguardanti i rimpatri collettivi verso l'Egitto, il Sudan ed altri paesi terzi effettuati sulla base di accordi bilaterali firmati dall'Italia sono stati presentati attraverso materiale documentale allegato all'Atto di Accusa.

2.4 Barriere attuali per i diritti dei migranti

In stretta continuità con le analisi fattuali delle violazioni dei diritti fondamentali dei migranti da parte degli attori istituzionali dell'UE e del governo italiano (evidenziati particolarmente dai contributi di A. Ciervo, A. Algostino, I. Gjergji, L. Jona, S. Prestianni), l'ultima parte dell'udienza pubblica è stata caratterizzata da tre articolate relazioni (L. Masera, L. Trucco, G. Azzariti). Con approcci complementari, sono state approfondite le modalità di traduzione dell'evidente e assoluta gravità delle lesioni di diritti coerente con il riconoscimento e la restituzione di diritto ai soggetti (individui e popolo) migranti, in presenza di categorie dottrinali e di approcci giuridici fortemente

orientati a scartare a priori, per ragioni politiche ed economiche, l'idea stessa di un popolo senza Stato, pur estremamente reale e definito come vittima dalla concretezza di tutto lo spettro delle violazioni di diritti fondamentali sistematicamente patite. Le categorie formali di cittadinanza, originariamente nate come strumento di uguaglianza e pari dignità di tutti, sono oggi di ostacolo all'applicazione di strumenti di riconoscimento paritario di umanità dei migranti. A sua volta la natura trasversale, sistematica ma anche frammentata delle pratiche di violazioni, nella catena delle diverse responsabilità, richiede un approccio fortemente innovativo (esteso anche al mondo della comunicazione, come sollevato da Termini S.), se si vuole mantenere al diritto il ruolo di garanzia e di promozione di un progetto sociale basato sull'inclusione e non sull'espulsione, nella logica delle dichiarazioni universali e delle costituzioni che hanno fondato le nostre democrazie.

III. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

Dai fatti esaminati e dalle testimonianze ascoltate, emerge la spoliazione progressiva dei diritti e della dignità delle persone che si manifesta lungo tutto il percorso migratorio, dalle condizioni nei luoghi d'origine, al viaggio, alla permanenza nei campi, alla caduta nelle mani di trafficanti, poi nel corso della traversata in mare. Chi non riesce ad imbarcarsi viene ricacciato nell'inferno dei campi di internamento legali o informali. Chi eventualmente arriva sul territorio italiano, termina in un hotspot, dove le sue possibilità di chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato sono spesso affidate al caso o alla fortuna.

Da quanto esposto in precedenza risulta evidente come la responsabilità delle violazioni di tanti diritti sia frantumata. Questa frammentazione è spesso funzionale ad un profitto intenzionale. Diventa perciò difficile indicare con precisione chi è il colpevole, chi deve rispondere. L'opinione pubblica ne viene disorientata. La concatenazione è talmente lunga, complicata, occulta, che quasi sempre si perde il nesso tra le interrelazioni. Tutto ciò non permette di risalire a chi ha le maggiori responsabilità e spinge invece a fermarsi agli aguzzini più manifesti e ovvi, ad esempio le guardie libiche, ai "trafficienti" o agli "scafisti", figure di quella zona grigia di cui spesso, loro malgrado, fanno parte gli stessi migranti. Le testimonianze sui migranti trasformati in "scafisti forzati" sono state particolarmente significative. I cittadini dei paesi europei si sentono perciò del tutto sollevati da ogni responsabilità. Per un perverso meccanismo, oramai frequente, vengono rovesciati i ruoli della vittima e del persecutore. Il migrante viene presentato come il primo colpevole, quello su cui ricade la colpa originaria, semplicemente per essersi mosso e aver così disturbato l'ordine degli Stati. La migrazione viene infatti vista come una devianza. Colpevoli delle sofferenze sono eventualmente gli aguzzini libici, egiziani, tunisini, ecc. La colpa, però, si arresta ai confini africani o alle acque internazionali. Al di là di quei confini sembra che nessuno sia colpevole. Tanto meno i governi dei paesi europei e dell'UE. Noi, al contrario, affermiamo che lasciar morire in mare, nei campi di internamento, lasciar compiere ogni sorta di violenza, è colpa.

Decisivo in tale contesto il ruolo dei media. Sebbene molti abbiano contribuito a informare correttamente, a portare alla luce violenze e soprusi, tuttavia nel discorso politico-mediatico il migrante è rappresentato come un "clandestino", pericoloso, un invasore, un potenziale terrorista. Le parole, spesso svuotate del loro contenuto, sono distorte a designare il contrario. L'"ospitalità" sembra conservare ormai un senso solo nella morale privata o nella fede religiosa. Privata del suo valore politico, è diventata sintomo di sprovveduto buonismo, mentre la "politica dell'accoglienza" viene piegata a designare una politica dell'esclusione e del respingimento, una gestione poliziesca dei flussi migratori, un controllo delle frontiere. Se l'altro è contagio, infezione, contaminazione, la paura diviene il vincolo che regge la comunità, l'accoglienza è impossibile. È giunto il momento di invertire la rotta, e rivendicare il diritto di migrare, "*ius migrandi*", e il diritto all'accoglienza come diritti umani fondamentali.

3.1 Per il diritto di migrare, per un diritto all'accoglienza

Il rimprovero d'ipocrisia e d'incoerenza mosso all'Occidente è ampiamente giustificato dall'atteggiamento dell'Unione Europea e degli Stati membri quando, da un lato, proclamano l'universalità, l'indivisibilità e l'interdipendenza dei diritti fondamentali e, dall'altro, adottano politiche che tali diritti ignorano o calpestano.

Per il Sud del mondo è intollerabile che il potere politico ed economico europeo dimentichi di avere brutalmente utilizzato la grande costruzione del diritto delle genti (Francisco de Vitoria, Alberico

Gentili) - nella quale un posto di assoluto rilievo era conferito allo *ius migrandi*, allo *ius commercii* e allo *ius communicationis* degli europei - per legittimare la Conquista delle Americhe e il genocidio degli indios. Oggi si ribaltano i principi allora affermati e, contro i migranti provenienti dall'America latina, dall'Africa e dall'Asia, si riscopre il pensiero di Bartolomeo de Las Casas che nei Tesori del Perù - proprio opponendosi a Vitoria al fine di contrastare la legittimità della Conquista e del genocidio - scriveva che "ogni popolo o nazione o il re che la rappresenta può, per diritto naturale, interdire agli stranieri di qualunque nazione l'accesso al suo territorio ove ritenga che questo rappresenti un pericolo per la patria".

Al di là della tuttora problematica esistenza nel diritto internazionale positivo del diritto di immigrare, non si può ignorare l'ipocrisia di affermare il diritto a lasciare il paese di origine e contestualmente negare quello di essere accolto dai paesi di destinazione, finendo con il condannare il migrante a un paradossale destino di permanente odissea per le acque del globo. Né, sul piano etico e politico, si può dimenticare che quelli di espatrio, di circolazione e di soggiorno, dopo essere stati per secoli riconosciuti come diritti naturali, sono stati proclamati nella seconda metà del Novecento come diritti umani fondamentali nelle Carte nazionali e nei Trattati internazionali.

Se "ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio" (art. 12.2 Patto internazionale diritti civili), se il diritto al lavoro "implica il diritto di ogni individuo di ottenere la possibilità di guadagnarsi la vita" (art. 6.1 Patto internazionale diritti economici e sociali), come si può ritenere giustificata la chiusura delle frontiere, che contraddice clamorosamente il diritto, inalienabile, di lasciare il proprio paese per libera scelta o, a maggior ragione, per necessità di sopravvivenza al fine di procurarsi una possibilità di vita?

Nessuna politica di chiusura da parte dell'Europa, la cui opulenza (come quella di tutto l'Occidente sviluppato) si è costruita con un sistema economico predatorio delle risorse del Sud del mondo, può considerarsi legittima né politicamente ed eticamente giustificabile sino a quando l'Unione Europea non s'impegnerà nella realizzazione di un altro modello economico mondiale che consenta uno sviluppo dei paesi da cui oggi, per necessità, i migranti fuggono, consapevolmente accettando il rischio di morire affogati nel Mediterraneo rispetto alla certezza di morire affamati nella propria terra.

L'esigenza, spesso forzata, di migrare va riconosciuta come un diritto inalienabile cui deve corrispondere una adeguata accoglienza. Il cinismo securitario, lo sciovinismo del benessere e il sovranismo oltranzista alimentano la xenofobia populista e finiscono per minare dal fondo la democrazia. Non è oramai possibile una cittadinanza murata, immobile e chiusa entro le frontiere. È tempo di aprirsi non solo a un'etica della prossimità, ma anche a una politica della coabitazione.

Reclamare la libertà di movimento in una forma astratta vuol dire trascurare completamente il tema decisivo dell'accoglienza, riducendo la migrazione alla mera facoltà di circolazione globale in un pianeta concepito come libero spazio di scambio: come immenso mercato di scelte e opportunità virtualmente accessibili a tutti. Chi ha subito le sevizie della guerra, chi ha sopportato la fame, la miseria, non chiede di circolare liberamente dove che sia; spera piuttosto, al termine del suo cammino, di giungere là dove il mondo possa di nuovo essere comune. Non pretende di unirsi alla comunità dei cittadini del mondo, ma si aspetta di poter coabitare con altri. Un altro modo di intendere la comunità è possibile.

Migrare è un atto esistenziale e politico. Lo *ius migrandi* è il diritto umano del nuovo millennio che, sostenuto dall'associazionismo militante, dai movimenti internazionali e dalla opinione pubblica più avvertita e vigile, richiederà una lotta pari a quella per l'abolizione della schiavitù. Ma non c'è diritto di migrare senza l'ospitalità intesa non nel senso riduttivo di semplice diritto di visita, bensì come diritto di residenza.

Compete alla politica farsi carico di queste necessità, indicare prospettive e fornire soluzioni che, nel rispetto della dignità e dell'uguaglianza e delle persone, rendano effettivi i diritti umani e l'aspirazione alla pacifica convivenza tra diversi.

3.2 Crisi dei migranti o crisi dell'Europa?

La gestione delle migrazioni appare essere paradigmatica della più generale tendenza in atto verso una modifica sostanziale del modello di democrazia vigente in Occidente, fondato sulla divisione dei poteri e il controllo parlamentare degli esecutivi. Perché è soprattutto in questo campo che si è consolidata la pratica di decisioni assunte da governi e da attori istituzionali senza approvazione degli organi di rappresentanza democratica, pur essendo il loro operato di rilevantissima importanza, perché incide su diritti umani imprescindibili e su trattati internazionali.

Il deterioramento del sistema democratico garantito dalle Costituzioni del secondo dopoguerra è processo avviato ormai da parecchi decenni, da quando ebbe inizio, nel 1973, la prima lunga crisi postbellica che portò alla fine della convertibilità del dollaro in oro e alla modifica degli equilibri che erano stati fissati con gli accordi di Bretton Woods. Proprio le insorgenti difficoltà del sistema, e i mutamenti indotti dalla sempre più accentuata e de-regolarizzata globalizzazione che ne seguì, portarono ad affermare esplicitamente, a partire dal rapporto della *Trilateral Commission*, fondata a Tokyo nello stesso anno, la necessità di decisioni più rapide ed efficienti, sottratte alle lentezze proprie delle democrazie parlamentari. Di qui la cessione sempre crescente di decisioni, pur di grande rilievo, a organismi esecutivi e a esperti formalmente "neutri", e la loro conseguente sottrazione alla politica, vale a dire al dibattito e al controllo democratico parlamentare che dovrebbero presidiare le scelte dei governi. Significativa spia di tale processo è la diffusione del termine *governance*, proprio della gestione di banche o imprese private, in luogo del termine *governo*, che rinvia a una fonte di legittimazione politica e, in democrazia, alla sovranità popolare.

Il conflitto fra i diritti umani universali e la spartizione del mondo in Stati-nazione segna la nostra epoca. A dettare legge è ancora il principio di sovranità dello Stato che fa della nazione la norma e della migrazione la devianza e l'irregolarità. I diritti del migrante, a cominciare dalla sua libertà di muoversi, urtano contro la sovranità statale che si esercita sulla nazione e sul dominio territoriale. Perciò il migrante viene rappresentato come un intruso, un fuorilegge, un illegale; con il suo migrare sfida la sovranità, infrange il nesso, molto discutibile, fra nazione suolo e monopolio del potere statale. Pur di riaffermare la propria sovranità lo Stato lo ferma alla frontiera ed è per questo disposto a violare i diritti umani. Luogo eminente del fronteggiarsi e dello scontro, la frontiera diventa non solo lo scoglio contro cui naufragano tante vite, ma anche l'ostacolo eretto contro ogni diritto di migrare.

Questa contraddizione è tanto più stridente nel caso delle democrazie, sorte storicamente proclamando i Diritti dell'uomo e del cittadino. Le migrazioni portano alla luce un dilemma costitutivo che incrina al fondo le democrazie liberali: quello tra la sovranità statale e l'adesione ai diritti umani. Nei lacci di questo doppio vincolo si dibatte oggi la democrazia. Non è difficile intuire perché, in tale contesto, l'ospitalità venga snaturata e diventi anzi ostilità. I diritti umani degli stranieri vengono sospesi dalla contabilità amministrativa della "governance", mentre sono sostenuti con forza soltanto i pur sacrosanti diritti dei cittadini. Non per caso nel dibattito pubblico gli interrogativi intorno alla cosiddetta "crisi migratoria" ruotano solo intorno ai modi di governare e regolare i "flussi".

La riprova che esclusivo fine della politica europea è il blocco delle migrazioni è data dalla assenza di previsioni o predisposizioni di canali di ingresso legali e sicuri, pur nella consapevolezza, come risulta da tutte le agenzie internazionali, che le migrazioni costituiscono fenomeni strutturali che non si possono governare con muri materiali o giuridici. Occorrono, invece, scelte economiche che si facciano carico della causa di fondo delle migrazioni e politiche europee fondate sul principio di uguaglianza delle persone, capaci di rendere compatibili i diritti di chi già vive nei Paesi europei con quelli dei migranti.

Se lo stravolgimento strisciante del nostro modello di democrazia è pericoloso in generale, tanto più lo è se applicato alle migrazioni, un fenomeno irreversibile in un mondo dove capitali, merci e informazioni circolano sempre più celermente e liberamente ed è impensabile che solo gli esseri umani non possano farlo. Un processo destinato a mutare nel profondo le nostre società sempre più multietniche e per questo obbligate a rivedere lo stesso tradizionale concetto di cittadinanza.

3.3 Reati penali e crimini di sistema

Per i fatti emersi nell'istruttoria compiuta dal Tribunale, possono profilarsi diversi livelli di responsabilità: innanzitutto quella dell'Unione europea e/o dello Stato italiano e poi quella di ben determinati esponenti istituzionali che hanno siglato accordi con fazioni libiche che hanno commesso e continuano a commettere atroci delitti nei confronti dei migranti (nei campi di internamento e nelle fasi di trasporto in mare).

Tali responsabilità vanno distinte a seconda che riguardino complicità per le torture in Libia e per i respingimenti verso la Libia ovvero la morte e la sparizione di migliaia di migranti nel Mediterraneo.

Per le prime sono più agevolmente individuabili condotte dello Stato e degli individui di consapevole cooperazione nei crimini commessi in Libia (costituite quanto meno dalle forniture di risorse economiche e materiali). Sui profili di responsabilità dello Stato italiano per complicità è intervenuto il recente report di *Amnesty International* del dicembre 2017, che motiva le ragioni per cui può affermarsi, alla luce dei principi del diritto internazionale consuetudinario, che sussiste una responsabilità dello Stato a titolo di concorso nei crimini commessi dalle forze militari libiche a cui l'Italia presta assistenza finanziaria e strumentale.

Né vi sono ostacoli tecnici insormontabili (in termini di causalità e di consapevolezza e di precisa individuazione di specifici fatti integranti fattispecie penali, sul piano interno costituenti reati ministeriali ex art. 96 Cost.) per delineare una responsabilità penale concorsuale dei vertici istituzionali che hanno realizzato politiche da cui sono derivate gravi violazioni del diritto alla vita e all'incolumità dei migranti: il dopoguerra è stato segnato proprio dal riconoscimento che degli omicidi e delle torture compiute in contesti bellici devono rispondere non solo gli Stati, ma le persone che ne sono responsabili, anche ai più alti livelli delle istituzioni politiche.

Molto più complesso e tecnicamente arduo è incasellare nel diritto penale esistente il crimine di "lasciar morire in mare", in cui la condotta illecita dei vertici di governo non consiste nell'aver tenuto delle condotte positive, ma in condotte omissive in presenza di un preciso dovere giuridico, nell'aver omesso di attivarsi in modo adeguato davanti a conseguenze tragiche che erano perfettamente prevedibili ed evitabili.

Si tratta di complesse questioni e problemi che eventualmente affronteranno i competenti titolari dell'azione penale, a livello nazionale o internazionale.

Per quanto interessa la nostra competenza, in assenza di un univoco consenso sulla definizione di popolo, va sottolineato che i diritti dei popoli (per come indicati nella Carta di Algeri, base normativa di questo Tribunale) e attraverso tali diritti i popoli stessi, sono identificati essenzialmente dalle violazioni e dalle aggressioni, che derivano non soltanto da azioni ed omissioni imputabili a ben determinati soggetti; ma anche, più in generale, dalla perdita di senso della politica a vantaggio del mercato; dalla crescita abnorme delle disuguaglianze; dall'esclusiva considerazione dei profitti con abbandono e compressione dei diritti umani, civili e sociali delle persone; dalle guerre e dai massacri subiti nell'incapacità inerte degli organismi internazionali; dalle devastazioni ambientali, di cui subiscono gli effetti soprattutto i popoli più poveri, provocate da uno sviluppo industriale privo di limiti e controlli; dalle atrocità e dalle tragedie, per tornare alla questioni di cui ci stiamo occupando, che si consumano quotidianamente nel Mediterraneo e attorno al Mediterraneo in danno dei migranti costretti a lasciare i loro paesi per guerra, fame e invivibilità ambientale.

Si tratta di evidenti violazioni di diritti fondamentali, che non sempre sono qualificabili in termini di fattispecie di diritto penale né sempre imputabili, come le fattispecie penali richiedono, a soggetti determinati. Si tratta di aggressioni per le quali non è agevole configurare tutti i requisiti garantisti del diritto penale: dal principio della responsabilità personale al principio di determinatezza dei fatti punibili. Esse, per gli effetti devastanti sui diritti fondamentali di un numero indefinito di persone e di intere collettività costituiscono indubitabilmente crimini, che si possono definire "di sistema" perché costituiscono gli esiti violenti di meccanismi prodotti dal dominio del sistema economico e politico.

Su questi crimini di sistema si concentra l'attenzione del Tribunale Permanente dei Popoli, che è appunto un tribunale d'opinione, la cui funzione principale è mobilitare l'opinione pubblica contro le violazioni massicce dei diritti dei popoli, facendo assumere consapevolezza del loro carattere criminale.

Il TPP non è infatti tenuto, come lo sono invece i tribunali penali nazionali e internazionali, a delimitare il proprio ambito di indagine e giudizio solo in relazione al diritto penale sancito a livello nazionale e internazionale, ma può includere nella propria competenza violazioni sistemiche dei diritti umani che non integrano direttamente o esclusivamente fattispecie penali di diritto positivo.

La stessa approvazione di leggi e di normative secondarie, che in Italia, come in molti altri paesi dell'UE, sono state adottate contro l'immigrazione, pur non essendo configurabile come un reato penale, ben può e deve essere indicate come causa del massacro di diritti prodotto dalle chiusure e dai respingimenti alle frontiere degli immigrati.

La definizione di "crimine di sistema" riguarda soprattutto la responsabilità dell'UE nell'attivare una politica globale di lotta all'immigrazione e di esternalizzazione e controllo delle frontiere, con l'obiettivo di mantenere i migranti il più possibile lontano dalle frontiere europee.

Questa politica ha provocato, direttamente e indirettamente, innumerevoli morti di migranti che tentavano di entrare per vie irregolari nell'UE, al fine di sfuggire alla repressione, alla guerra o alla miseria, ovvero per tentare di esercitare il loro diritto ad una vita degna. Questa stessa politica ha condannato alla tortura coloro che venivano intercettati, per mare o per terra, e quindi imprigionati e sottoposti a violenze e violazioni di ogni tipo, diventate tristemente "normali", nel loro essere degradanti o inumane.

L'imputazione dei crimini di sistema all'UE non dispensa certo dal considerare la responsabilità di ciascuno degli Stati europei, sia per non aver rispettato gli obblighi di soccorso, sia per essere stati

direttamente complici di condotte di tortura, maltrattamenti e omicidi, sia per le ulteriori gravi violazioni dei diritti umani provocati dai respingimenti.

Si deve dunque riconoscere ed affermare, una duplice responsabilità: dell'Unione Europea e di ciascuno degli Stati.

DISPOSITIVO

Più specificamente, il Tribunale Permanente dei Popoli, riunito nella sessione di Palermo dal 18 al 20 dicembre 2017 – considerati i molteplici elementi di prova testimoniale emersi e i documenti acquisiti, valutati gli atti ufficiali italiani e dell’Unione Europea, preso atto delle dichiarazioni rese dai vertici del Governo in replica o risposta ai rilievi formulati in più sedi, anche da parte di esponenti delle Nazioni Unite – valuta che:

- le politiche dell’Unione Europea sulle migrazioni e l’asilo, a partire dalle intese e dagli accordi stipulati tra gli Stati dell’Unione Europea e i Paesi terzi, costituiscono una negazione dei diritti fondamentali delle persone e del popolo migrante, mortificandone la dignità definendoli “clandestini” e “illegali” e ritenendo “illegali” le attività di soccorso e di assistenza in mare;
 - la decisione di arretrare le unità navali di Frontex e di Eunavfor Med ha contribuito all’estensione degli interventi della Guardia costiera libica in acque internazionali, che bloccano i migranti in viaggio verso l’Europa, compromettendone la loro vita e incolumità, li riportano nei centri libici, ove sono fatti oggetto di pratiche di estorsione economica, torture e trattamenti inumani e degradanti;
 - le attività svolte in territorio libico e in acque libiche e internazionali dalle forze di polizia e militari libiche, nonché dalle molteplici milizie tribali e dalla c.d. “guardia costiera libica”, a seguito del Memorandum del 2 febbraio 2017 Italia-Libia, configurano - nelle loro oggettive conseguenze di morte, deportazione, sparizione delle persone, imprigionamento arbitrario, tortura, stupro, riduzione in schiavitù, e in generale persecuzione contro il popolo dei migranti - un crimine contro l’umanità;
 - la condotta dell’Italia e dei suoi rappresentanti, come prevista e attuata dal predetto Memorandum, integra concorso nelle azioni delle forze libiche ai danni dei migranti, in mare come sul territorio della Libia;
 - a seguito degli accordi con la guardia costiera libica e nell’attività di coordinamento delle varie condotte, gli episodi di aggressione denunciati dalle ONG che svolgevano attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, sono ascrivibili anche alla responsabilità del governo italiano, eventualmente in concorso con le agenzie europee operanti nello stesso contesto;
 - l’allontanamento forzato delle navi delle ONG dal Mediterraneo, indotto anche dal “codice di condotta” imposto dal governo italiano, ha indebolito significativamente le azioni di ricerca e soccorso dei migranti in mare e ha contribuito ad aumentare quindi il numero delle vittime.
-

RACCOMANDAZIONI

IL TRIBUNALE

- Chiede una moratoria urgente dell'attuazione di tutti quegli accordi che similmente all'accordo UE-Turchia e al Processo di Karthoum sono caratterizzati da assenza di controllo pubblico e dalla corresponsabilità nelle violazioni dei diritti umani fondamentali dei migranti.
- Invita il Parlamento Italiano ed il Parlamento Europeo a convocare urgentemente Commissioni d'inchiesta o d'indagine sulle politiche migratorie, gli accordi e il loro impatto sui diritti umani, nonché sull'uso e destinazione di fondi destinati alla cooperazione internazionale, al fine di identificare e perseguire eventuali responsabili.
- Sollecita le competenti autorità dell'Unione Europea e degli Stati membri ad adottare finalmente una politica dell'immigrazione pienamente conforme al rispetto dei diritti fondamentali delle persone e ad adottare normative e prassi effettivamente rispettose della garanzia del diritto di asilo, essenziale e inalienabile per ogni persona costretta ad abbandonare il proprio paese.
- Richiama la responsabilità specifica dei comunicatori e dei mass media ad assicurare una corretta informazione sulle questioni migratorie, riconoscendo il popolo migrante non come una minaccia ma come titolare di diritti umani fondamentali.

Il Tribunale fa proprie e rilancia le proposte elaborate dalla relatrice speciale ONU sulle sparizioni forzate nel suo ultimo rapporto sulle sparizioni forzate nelle rotte migratorie (2017) nonché le richieste e raccomandazioni fatte da varie organizzazioni non governative, quali quelle contenute nell'ultimo rapporto di Amnesty International (dicembre 2017) sulla situazione in Libia.

LA FERITA APERTA DEI MORTI E DEGLI SCOMPARI.

ALL'ASCOLTO DEL POPOLO DEI MIGRANTI

Il Tribunale ha ascoltato migranti vittime di sequestri e torture, divenuti "sopravvissuti" nel lungo viaggio verso paesi e frontiere alla ricerca di un'altra vita. I testimoni hanno pronunciato parole che devono essere ascoltate, hanno rivelato storie custodite nel silenzio perché sono difficili da raccontare. Non ci sono parole per esprimere l'orrore. A volte, anche quando è sussurrato, può manifestarsi solo un grido.

Per tanti la migrazione si è trasformata in un viaggio nel quale il controllo del territorio e delle persone sembra essere parte di una nuova forma di guerra. I migranti che hanno testimoniato sono stati trasformati in merci, sottoposti a sequestro e tortura messi in atto come meccanismi di estorsione e di castigo e come forma di estremo disprezzo della vita.

Il Tribunale sottolinea la gravità dei fatti emersi dalle testimonianze relative a casi di tortura e di schiavitù, veri e propri crimini contro l'umanità, la cui conclamata realizzazione implica una continua ostilità nelle fasi di controllo a cui sono sottoposti i migranti, oltre al maltrattamento da essi subito nei circuiti della migrazione e detenzione, passando alternativamente o promiscuamente da meccanismi ufficiali a imprese illegali o a gestioni propriamente criminali, con il coinvolgimento di autorità con cui l'Unione europea ha rapporto diretti o di centri sottoposti, ma soltanto formalmente, a una supervisione internazionale.

Le analisi e testimonianze ascoltate hanno evidenziato l'esistenza di un sistema che costituisce l'effetto delle politiche di chiusura e di respingimento adottate dall'UE e dagli stati membri, sistema messo in atto per esternalizzare in territorio africano le frontiere, per allontanare gli effetti delle loro conseguenze dagli occhi dell'opinione pubblica europea, per determinare barriere o spazi di ambiguità ove è più facile sviare le responsabilità.

Gli accordi politici presi in esame e i loro antecedenti rispondono a misure di governance che decidono sulle vite delle persone, senza nessun meccanismo di effettivo controllo parlamentare, e che generano numerose drammatiche conseguenze, compresi aiuti militari che rafforzano reti di criminalità o centri di detenzione dove si consumano torture, privazioni della libertà, forme di lavoro schiavo, violenza sessuale. Altri meccanismi di questa deresponsabilizzazione sono la frammentazione delle responsabilità e delle azioni derivanti dalle politiche della migrazione tra i paesi, gruppi di lavoro, accordi intergovernativi o gli stessi cambiamenti nella direzione dei soccorsi in mare.

L'accumulazione delle misure messe in atto (e segnatamente il potenziamento delle reti di controllo e il progressivo irrigidimento delle politiche), con l'obiettivo di generare peggiori condizioni per i migranti che cercano di raggiungere l'Europa da contesti di guerre o emergenze ambientali o umanitarie, evidenzia una chiara intenzionalità nella costruzione di questa architettura giuridica e materiale. Le testimonianze ascoltate in questa Sessione palermitana confermano la correlazione di queste misure con altre azioni operative che hanno limitato le azioni di soccorso in mare, particolarmente con l'interruzione di Mare Nostrum che ha comportato l'aumento del numero dei morti nel Mediterraneo, fatto notoriamente previsto e prevedibile anche alle autorità dell'Unione europea le quali, nonostante fossero a conoscenza delle conseguenze in termini di morti e di violazioni dei diritti umani, hanno mantenuto e reso questa politica ancora più restrittiva.

Anche le misure di criminalizzazione delle operazioni di soccorso contro le ONG hanno generato una maggiore vulnerabilità in termini di condizioni e numero di morti dei migranti in mare, come è stato palesato da testimonianze drammatiche di dolore e di impotenza.

La violazione di diritti fondamentali e le connesse tragedie non richiedono soltanto l'accertamento delle responsabilità, ma anche la ricerca, condotta da organizzazioni internazionali, delle fosse dove sono stati sotterrati i corpi delle persone morte lungo le coste del Mediterraneo. Manca una mappatura di questi luoghi, un registro nazionale o internazionale che contenga i dati e le informazioni sull'identità di queste persone o sui paesi di provenienza. Le condizioni in cui si determina la migrazione e l'assenza di una indagine indipendente su queste fosse implicano una violazione del diritto alla verità e al lutto di migliaia di famiglie nei paesi di origine.

È urgente creare una rete di informazioni per i familiari, raccogliere le testimonianze dei sopravvissuti sulla possibile identità delle persone morte o scomparse nel mare o nei deserti, procedura che è stata avviata nei sistemi di accoglienza o all'arrivo dei migranti. È altresì necessario che si prendano contatti con le famiglie, sostenendo le attività delle ONG e delle realtà locali che lavorano per il rispetto dei diritti umani. Meccanismi come il GTDF (Gruppo di lavoro sulla sparizione forzata) o il Comitato per la Sparizione Forzata delle Nazioni Unite devono lavorare unitamente alle organizzazioni per i diritti umani, al Relatore speciale contro la tortura, al CICR e alle comunità colpite per poter rispondere alla richiesta dei familiari di rispettare i loro diritto alla verità.

Il Tribunale sottolinea in chiusura come quest'udienza e tutta la sessione non sarebbero state possibili senza l'impegno ed il contributo attivo delle organizzazioni, associazioni e collettivi che in Sicilia, Italia ed in Europa sono attive nella solidarietà, accoglienza, soccorso ai migranti e rifugiati, ed a quelle che si adoperano per la tutela dei loro diritti fondamentali. E che per questo sono attaccate, criminalizzate, delegittimate. Sono loro, assieme al popolo migrante, la linfa vitale del nostro lavoro. A loro la nostra riconoscenza e sostegno.

Allegato 1

Sessione sulla violazione dei diritti delle persone migranti e rifugiate (2017-2018)

Palermo, 18-20 dicembre 2017

ATTO DI ACCUSA

Questa sessione del Tribunale Permanente dei Popoli è chiamata ad accertare, e ad elaborare le deliberazioni conseguenti, se le politiche adottate dall'Unione Europea in tema di migrazione e asilo, di cui sono espressione politiche, normative e prassi recenti degli Stati membri, configurino, nei loro effetti concreti sul popolo migrante, un crimine contro l'umanità e/o prefigurino gravi violazioni degli articoli sanciti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli firmata ad Algeri il 4 luglio del 1976.

Si ricorda che sotto la definizione di crimine contro l'umanità ricadono, secondo l'art. 7 dello Statuto di Roma, le seguenti azioni:

Omicidio; b) Sterminio; c) Riduzione in schiavitù; d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione; e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale; f) Tortura; g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità; h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale (...); i) Sparizione forzata delle persone; j) Apartheid; k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.

Si ricorda altresì che la Dichiarazione d'Algeri sancisce il diritto all'assistenza (sezione I) e all'autodeterminazione politica (Sezione II) di ogni popolo; nonché i diritti economici dei popoli (Sezione III); il diritto alla cultura (Sezione IV); il diritto all'ambiente e alle risorse comuni"; e i diritti dei popoli che rappresentano delle minoranze (Sezione VI). La dichiarazione di Algeri stabilisce quindi che qualsiasi inosservanza delle disposizioni contenute in essa "costituisce una trasgressione di obblighi verso la comunità internazionale tutta intera" (art. 22); che "tutti i trattati, accordi o contratti non paritari, approvati in spregio dei diritti fondamentali dei popoli non possono produrre alcun effetto (art. 25); che "le violazioni più gravi dei diritti fondamentali dei popoli, soprattutto il loro diritto all'esistenza, costituiscono crimini internazionali che comportano la responsabilità penale individuale dei loro autori" (art. 27) e che, infine, "il ristabilimento dei diritti fondamentali di un popolo, quando essi sono gravemente misconosciuti, è un dovere che si impone a tutti i membri della comunità internazionale" (art. 30).

Il Tribunale Permanente dei Popoli non è infatti tenuto, come lo sono invece i tribunali penali nazionali e internazionali, a delimitare il proprio ambito di indagine e giudizio solo in relazione al diritto penale sancito a livello nazionale e internazionale, ma può includere nella propria competenza violazioni sistemiche dei diritti dei popoli che non integrano direttamente o esclusivamente fattispecie penali di diritto positivo.

In questo quadro, vanno prese in considerazione, in particolare, le politiche di esternalizzazione dal governo Italiano - condotte con il sostegno politico ed economico dell'Ue - realizzate attraverso accordi con i paesi di origine e di transito dei migranti, e in particolare con la Libia, valutando i loro

effetti sostanziali sui diritti del popolo migrante costretto ad attraversare la rotta del Mediterraneo centrale inteso come frontiera meridionale dell'Europa.

Si ricorda infine che l'aver ricondotto alla categoria di "popolo" la complessità degli individui che con i loro percorsi differenti sono oggi in migrazione verso l'Europa attraverso le rotte più pericolose, è un diretto risultato delle politiche di chiusura dell'Unione europea che hanno massificato in un unico popolo di vittime della violenza delle frontiere, donne, uomini e bambini portatori e portatrici di storie e istanze anche molto diverse tra loro.

I – La politica Ue di esternalizzazione delle frontiere

Le conseguenze della politica di esternalizzazione delle frontiere, di recente implementata nel quadro del Processo di Khartoum, e che ha visto come tappe fondamentali i vertici di Malta del 2015 e del 2017, vanno urgentemente indagate in relazione alle loro conseguenze in termini di violazione dei diritti umani. Tali eventuali violazioni vanno valutate rispetto a ciò che avviene nei paesi di transito e di origine dei migranti, nelle acque (nazionali e internazionali) del Mediterraneo centrale, e anche sul territorio europeo nel momento in cui, in nome degli accordi coi paesi di origine e di transito, le persone vengono escluse dall'accesso ai diritti (a cominciare dal diritto di chiedere protezione), e poi respinte o espulse in massa senza riguardo alla loro condizione e alla loro storia personale.

La collaborazione con i paesi di origine e transito dei migranti, nella cosiddetta lotta contro l'immigrazione che viene definita "illegale", sembra alimentare proprio le filiere che quella immigrazione favoriscono e da cui traggono risorse economiche, oltre che rischiare di legittimare governi o autorità nazionali che opprimono le proprie popolazioni.

Va inoltre valutato, rispetto ad accordi come quelli con l'Egitto e il Sudan, o quelli in via di definizione con il Niger, con il Mali, ed in prospettiva con l'Etiopia ed altri paesi dell'Africa subsahariana, quanto simili intese con i paesi di transito e di origine dei migranti implicino la delega alle forze di polizia di questi paesi, nei quali non esiste spesso alcuna garanzia di stato di diritto, né tanto meno la possibilità di ottenere uno status di protezione, il compito di arrestare, respingere e detenere, indistintamente, i migranti in cammino verso l'Europa.

Su questo terreno vanno verificate e valutate le responsabilità dell'Unione europea che omette di adottare efficaci misure per contrastare le derive nazionalistiche dei paesi del Gruppo di Visegrad (Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Slovacchia), così alimentando le tendenze xenofobe di parte crescente della popolazione europea.

Tutto ciò va costantemente tenuto in considerazione nell'esaminare le connesse responsabilità degli Stati membri, tra cui l'Italia che, proprio prendendo a modello l'accordo promosso dagli Stati membri dell'Unione europea con la Turchia nel marzo 2016, ha innescato processi che adesso non appare più in grado di controllare pienamente e che possono avere conseguenze molto gravi, soprattutto in territorio libico e nel Mediterraneo centrale.

Le conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo implicano una precisa assunzione di responsabilità sulle politiche violatrici di diritti fondamentali che si stanno intensificando proprio con riguardo alla rotta del Mediterraneo centrale ed ai rapporti con le diverse autorità libiche.

Al di là delle apparenze, Italia ed Unione europea parlano in questo, da tempo, con una sola voce: il *Migration compact* presentato come "non-paper" dal governo italiano, nell'aprile del 2016,

prendendo a modello l'accordo con la Turchia del marzo del 2016, si pone in perfetta continuità, anche per la discrasia tra l'esiguo valore legale di questo tipo di documenti e le conseguenze estremamente concrete che hanno prodotto in termini di politiche e di prassi, con l'Agenda Europea del 2015 e con il *New Partnership Framework with third countries under the European Agenda on Migration* redatto dalla Commissione Ue nel giugno dello stesso anno.

In tutti questi documenti le politiche migratorie, che non comprendono canali di ingresso legali e sicuri, sono incentrate sul blocco dei migranti classificati genericamente come "migranti economici" specie quando provenienti dalla rotta centrale del Mediterraneo, ignorando il fatto che possano essere portatori di istanze di protezione o soggetti vulnerabili.

Nei confronti di tutti gli operatori umanitari che non hanno assecondato queste politiche, si rileva altresì un processo di criminalizzazione in corso che ha alimentato preoccupanti campagne di stampa e movimenti di opinione pubblica che sembrano non dare alcuna priorità alla tutela dei diritti umani delle persone.

Anche quando i migranti riescono ad attraversare il mare, infine, le politiche dell'Unione europea vanno indagate e giudicate rispetto ad una gestione delle migrazioni sbilanciata verso esigenze di controllo e allontanamento, piuttosto che di tutela dei diritti, con l'istituzione, ad esempio, dei cosiddetti *Hotspot*, luoghi di selezione e clandestinizzazione che appaiono snodi fondamentali per eseguire i respingimenti e le espulsioni previsti dagli accordi. In questi centri, come accade nei centri di detenzione amministrativa, le persone trattenute hanno difficoltà a fare valere i più elementari diritti di ricorso anche là dove una loro espulsione diretta possa compromettere la loro sicurezza e il loro diritto alla vita.

Per tutte queste ragioni occorre adottare una valutazione dei fatti denunciati che tenga conto delle categorie giuridiche formali, utilizzabili a livello interno o internazionale, ma che riesca anche ad andare alla sostanza delle violazioni subite dalla popolazione migrante in transito e ne individui possibili fonti di responsabilità e condanna.

Le intese e gli accordi stipulati tra gli Stati dell'Unione europea e i Paesi terzi devono essere valutati in considerazione degli effetti che producono, al di là delle affermazioni formali di rispetto dei diritti umani e delle Convenzioni internazionali, con particolare riguardo al diritto alla vita, all'integrità fisica e psichica ed alla libertà personale di quanti ne subiscono le conseguenze.

II – Gli accordi bilaterali dell'Italia e il memorandum con la Libia

Nel quadro sopra evidenziato, il governo italiano ha chiesto ed ottenuto, con la Conferenza di Malta del 3 febbraio 2017, un sostanziale avallo da parte dell'Unione Europea, e un consistente supporto economico, per esternalizzare i controlli di frontiera e trasferire sui paesi di transito i poteri di arresto e respingimento che in passato sono stati esercitati dalle autorità italiane in modo non conforme ai Trattati ed alle Convenzioni internazionali.

Malgrado le condanne definitive da parte della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, che ha riaffermato la sua giurisdizione anche nel caso di violazioni commesse in acque internazionali, e nonostante il peggioramento documentato della situazione politica e militare nei paesi di transito, il Governo italiano persegue infatti nei processi di esternalizzazione delle frontiere.

Basti pensare agli accordi con l'Egitto, con la Nigeria e con il Sudan per cogliere immediatamente la problematicità delle intese siglate dall'Italia, spesso allo stato di Memorandum (MoU) neppure approvate dal Parlamento nazionale, rispetto alle conseguenze sulla vita e sui corpi dei migranti che ne sono oggetto. Adesso sembra che i rimpatri in Sudan ed in Nigeria siano stati sospesi, ma andrebbero indagati e valutati gli effetti che tali rimpatri hanno prodotto sulle persone migranti che li hanno subiti.

Allo stesso modo, è imprescindibile indagare e valutare oggi le conseguenze concrete sui diritti umani del popolo migrante del Memorandum d'intesa con il Governo di Riconciliazione Nazionale dello Stato di Libia, firmato dal Presidente del Consiglio Italiano il 2 febbraio scorso, che richiama accordi e protocolli operativi stipulati con precedenti autorità libiche che, a differenza di quelle attuali, controllavano l'intero territorio nazionale.

Il Governo italiano ha trattato con le autorità di Tripoli e di altre città della Tripolitania nonostante esse non rappresentino, ad oggi, un'entità statale unica guidata da un governo stabile, come dimostrano i conflitti armati in corso. Nella caotica situazione libica, l'autorità dei sindaci delle città libiche con cui il governo italiano ha sviluppato le trattative appare strettamente dipendente dal supporto delle milizie che controllano le stesse città e che hanno gestito per anni e gestiscono ancora, in guerra tra loro, il traffico delle persone migranti.

Tali milizie, trasformate spesso in vere e proprie guardie di frontiera, rischiano quindi, ad oggi, di essere foraggiate con risorse economiche italiane ed europee.

È imprescindibile quindi indagare quali responsabilità possano essere ricondotte all'Unione europea e al Governo italiano, rispetto alle gravissime violazioni commesse ai danni dei migranti bloccati in mare dalle forze libiche e poi ricondotti nei centri di detenzione del territorio; luoghi in cui, come ha di recente denunciato anche l'Alto Commissario per i Diritti Umani dell'Onu, non vige alcuno stato di diritto, efferate violenze sono all'ordine del giorno, e nei quali le persone divengono spesso vittime di compravendita, tratta, schiavitù. Rispetto a questi luoghi, vanno indagate le relazioni tra milizie, polizia e criminali, i fondi con cui sono finanziati, e il loro reale numero sul territorio libico, a partire dalla consapevolezza che ad oggi essi non appaiono nemmeno interamente censiti, con migliaia di migranti tra quelli riportati in terra dalle autorità libiche, che spariscono nel nulla.

A questo proposito, è opportuno approfondire quali siano i centri che il Memorandum definisce genericamente "centri di accoglienza", proponendo il loro "adeguamento e finanziamento" con fondi italiani e dell'Ue "nel rispetto delle norme pertinenti" (art. 2.2).

Nello stesso contesto, vanno indagate anche le cause e le conseguenze dell'allontanamento delle ONG che svolgevano attività di ricerca e salvataggio nelle acque del Mediterraneo centrale, nel pieno rispetto delle leggi e delle Convenzioni internazionali, dopo che gli stati europei avevano imposto la fine dell'operazione *mare nostrum* ed avevano ritirato dalla rotta del Mediterraneo centrale la maggior parte delle navi coinvolte nell'operazione Triton di Frontex. Le navi di queste ONG, oltre che essere costrette a firmare un "codice di condotta" che restringe di molto l'indipendenza della loro azione, sono state sottoposte persino ad aggressioni e attacchi armati durante le loro operazioni di soccorso, anche perché lasciate sprovviste di ogni copertura. Appare necessario anche ricostruire la catena di comando che ha portato le Unità navali di Frontex e di Eunavfor Med ad arretrare, allontanandosi dal limite delle acque libiche dove stazionavano in precedenza.

In questo modo, senza testimoni, le motovedette libiche hanno iniziato a raggiungere e bloccare le imbarcazioni cariche di migranti spingendosi indisturbate fino alle acque internazionali anche

grazie all'incerta suddivisione delle zone SAR nel Mediterraneo; procedura indagata anche dalla Corte Penale Internazionale, e rispetto alla quale appare necessario approfondire anche il ruolo rivestito dal Comando centrale della Guardia costiera italiana (IMRCC).

Si tratta di fatti rispetto ai quali si possono e devono indagare responsabilità per omissione di soccorso – valutando anche le eventuali dirette conseguenze nei naufragi degli ultimi mesi – e per concorso nei reati commessi ai danni dei migranti alle autorità europee e agli organi statali che li hanno determinati, come alle autorità militari che vi hanno dato esecuzione.

Come si è fatto in territorio libico, anche nelle acque territoriali e poi nelle acque internazionali si sono create zone sottratte di fatto a qualsiasi giurisdizione, spazi nei quali le vite e i diritti delle persone possono essere impunemente violati senza che nessuno dei decisori politici o dei vertici militari siano in concreto passibili di una qualsiasi attribuzione di responsabilità.

Le autorità navali e statali che coordinano le attività di soccorso in cooperazione con la Guardia costiera libica non possono ignorare la sorte che subiscono i migranti che ancora in numero consistente vengono “soccorsi” in acque internazionali e riportati in un territorio dal quale non potranno fuggire se non dopo avere subito altri abusi ed altre violenze. Per questo motivo, se è vero che sono la Guardia costiera libica o le milizie libiche a perpetrare in maniera diretta ogni sorta di abusi sulle persone sottoposte alla loro potestà, in assenza di qualsiasi garanzia giurisdizionale o di un qualsiasi sistema giudiziario o amministrativo che in Libia sanzioni quegli abusi, non si può che imputare alle autorità europee e italiane, che quegli accordi hanno concluso, finanziato ed eseguito, una precisa responsabilità.

Una responsabilità simile codesto Tribunale è chiamato ad indagare anche sulle conseguenze dell'accordo bilaterale dell'Italia con il governo egiziano, il cui pieno funzionamento rispetto all'effettività dei rimpatri è ad oggi preso a modello per perfezionare anche altri accordi bilaterali con paesi di origine e di transito dei migranti. Rimangono infatti forti dubbi sulla legittimità dei rimpatri collettivi verso l'Egitto effettuati con personale di polizia egiziano che arriva in Italia per prendere in carico negli aeroporti le persone sottoposte ad allontanamento forzato, private anche della possibilità di chiedere protezione internazionale o di impugnare per altre ragioni i respingimenti.

Date queste premesse, il Tribunale Permanente dei Popoli, nella Sessione di Palermo del 18, 19 e 20 dicembre 2017, è chiamato a valutare:

- Se le politiche dell'Unione europea sulle migrazioni e l'asilo, a partire dalle intese e gli accordi stipulati tra gli Stati dell'Unione europea e i Paesi terzi, costituiscano una negazione dei diritti fondamentali della persona umana, mortificandone la dignità definendola “illegale” e ritenendo “illegali” le attività di soccorso e di assistenza in mare.
- Se l'arretramento delle unità navali di Frontex e di EUNAVFOR Med abbia contribuito all'estensione degli interventi della Guardia costiera libica in acque internazionali al fine di bloccare i migranti in viaggio verso l'Europa, ponendo in secondo piano l'obbligo di rintraccio e soccorso, configurando anche una responsabilità omissiva.
- Se le attività svolte in territorio libico e in acque libiche e internazionali dalle forze di polizia e militari libiche, nonché dalle molteplici milizie tribali e dalla c.d. “guardia costiera libica” a seguito del Memorandum del 2 febbraio 2017 firmato con l'Italia configurino - nelle loro conseguenze di morte, deportazione, sparizione delle persone, imprigionamento

arbitrario, tortura, stupro, riduzione in schiavitù, e in generale persecuzione contro il popolo dei migranti in quanto tali - un crimine contro l'umanità.

- Se, una volta accertato tale crimine, rispetto ad esso l'Italia agisca in concorso perché le azioni delle forze libiche ai danni dei migranti, in mare come sul territorio della Libia, sono svolte in attuazione del suddetto memorandum firmato dal Presidente del Consiglio italiano con il Governo di Riconciliazione Nazionale dello stato libico.
- Se, a seguito degli accordi con la guardia costiera libica, gli episodi di aggressione denunciati dalle ONG che svolgevano attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo siano indirettamente ascrivibili anche alle responsabilità del governo italiano, eventualmente in concorso con le agenzie europee operanti nello stesso contesto.
- Se l'allontanamento forzato delle navi delle ONG dal Mediterraneo, indotto anche dal "codice di condotta" imposto dal governo italiano, abbia indebolito significativamente le azioni di ricerca e soccorso dei migranti in mare e abbia contribuito ad aumentare quindi il numero delle vittime.
- Se i rimpatri collettivi verso l'Egitto, effettuati sulla base dell'accordo bilaterale firmato dall'Italia con quel paese, violino i diritti umani di chiedere asilo e di accedere a un ricorso effettivo, e comportino un alto rischio di violazione di altri diritti fondamentali delle persone, inclusi quello alla vita e quello di non subire torture e imprigionamenti arbitrari.

Questo atto di accusa è stato redatto da un gruppo di lavoro coordinato dall'avv. Fulvio Vassallo Paleologo, Presidente di ADIF (Associazione diritti e frontiere), a nome di novantasei associazioni e ONG italiane.

Allegato 2

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO²

1) Elenco delle fonti di prova allegati nell'atto di accusa

Sul Finanziamento da parte dell'Italia e dell'Unione europea rispetto a dispositivi, centri, mezzi e personale

Lettera del Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker a Renzi (20 aprile 2016)

Lettera di Matteo Renzi di accompagnamento al non paper Migration Compact (15 aprile 2016)

Memorandum d'intesa Italia-Libia (2 febbraio 2017)

Migration Compact Italia Unione europea (2016)

Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, *The Italian Strategy in the Mediterranean Stabilizing the crises and Building a positive Agenda for the region* (2017)

Sulle condizioni di grave violazione dei diritti umani nei centri di detenzione libici, riduzione in schiavitù, sparizioni, ai danni di migranti intercettati in mare dalla guardia costiera libica a seguito del Memorandum siglato con l'Italia

Amnesty International, *Libya's dark web of collusion. Abuses against Europe-bound refugees and migrants* (dicembre 2017)

Asgi, *Le nuove iniziative del governo italiano per contrastare l'arrivo dei rifugiati dalla Libia* (agosto 2017)

Lettera di Nils Muižnieks, Commissario per i diritti umani, Consiglio d'Europa, al Ministro Minniti (28 settembre 2017)

Lettera di Medici per i Diritti Umani a Minniti e Pozzallo (25 novembre 2017)

Lettera aperta di Medici senza frontiere: "I governi europei aumentano il business della sofferenza in Libia" (7 settembre 2017)

Lettera delle Ong sugli accordi con la Libia (22 febbraio 2017)

Medici per i diritti umani, *Esodi* (mappa web interattiva)

Mannocchi F., "Italy accused of bringing Libyan militias to stop migrants reaching Europe", *Middle East Eye* (25 agosto 2017)

Michael M., "Backed by Italy, Lybia enlist militias to stop migrant", *AP News* (29 aprile 2017)

² La documentazione contenuta nell'Allegato 2 è disponibile presso il sito www.permanentpeopletribunal.org

OHCHR, *Detained and dehumanized, Report on human rights abuses against migrants in Libya* (dicembre 2016)

Oxfam Italia, Borderline Sicilia, Medu, *L'inferno al di là del mare. Le politiche dell'Unione europea, la realtà vissuta dai migranti in Africa*

UNHCR, *Libya: Activities at disembarkation, monthly update* (novembre 2017)

Sulle omissioni di soccorso o rallentamento dei salvataggi nel Mare Mediterraneo

Amnesty international, *Una tempesta perfetta. Il fallimento delle politiche europee nel Mediterraneo centrale* (aprile 2017)

Cassio F., *Glossario del Diritto del mare. Diritto e geopolitica degli Spazi Marittimi*, IV Edizione, Rivista Marittima (2016)

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Hirsi Jamaa e altri c. Italia*, Sentenza del 23 febbraio 2012

Heller C., Pezzani L., "Migrant mortality rate and SAR NGO vessels in central Mediterranean", in *Blaming the Rescuers*, Forensic Oceanography, (2017)

Heller C., Pezzani L., *Death by rescue. The Letal Effects of the Eu's Policies of non-assistance at sea*, Forensic Oceanography/Forensic Architecture (2016)

Lettera di Paolo Gentiloni a Mr. Nils Muižbeks, Commissario per i diritti umani, Consiglio d'Europa (11 Ottobre 2017)

Sugli episodi di aggressione in mare ai danni delle Ong che svolgono operazioni di ricerca e soccorso

De Lorenzo G., "Zuccaro difende accordi in Libia: Chi non controlla i migranti mette a rischio la civiltà dello Stato" (17 novembre 2017)

Frontex, *Biweekly Analytical Report* (dicembre 2016)

Heller C., Pezzani L., *Blaming the Rescuers*, Forensic Oceanography (2017)

Jugent Rettet Iuventa, *Press Kit* (settembre 2017)

Ministro dell'Interno, *Codice di condotta per le Ong impiegate nel salvataggio dei migranti in mare*

Senato della Repubblica Italiana, 4° Commissione Difesa, *Documento conclusivo sull'indagine conoscitiva sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo e sull'impatto delle organizzazioni non governative* (16 maggio 2017)

Tribunale di Trapani, *Caso Iuventa*, Decreto di sequestro preventivo (2 agosto 2017)

Sulle espulsioni di massa dagli hotspot o conferimenti in massa di decreti di respingimento

Amnesty International, *Hotspot Italia: come le politiche dell'Unione europea portano a violazioni dei diritti di rifugiati e migranti*, (novembre 2016)

Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale:

- Relazione al Parlamento (2017)
- Rapporto sulle visite nei CIE e negli hotspot in Italia (2016-2017)
- Rapporto sul monitoraggio dell'operazione per il rimpatrio forzato dei cittadini nigeriani organizzato dall'Italia (17-18 maggio 2017)
- Lettera del Garante al Capo gabinetto del Ministro dell'Interno (visita al campo di accoglienza di Ventimiglia), 22 dicembre 2016
- Rapporto sul monitoraggio di un volo charter per il rimpatrio dei cittadini tunisini operato dal Ministro dell'Interno italiano (maggio 2016)

Legal Clinic, University of Turin, *Memorandum of understanding between Italy and Sudan, a legal analysis* (2016)

Memorandum of understanding Sudan-Italy (2016)

Oxfam, *Rapporto Hotspot, Il diritto negato*, Oxfam briefing paper (maggio 2016)

2) Elenco di fonti di prova allegate alla Requisitorie finali

Audizione del prefetto Mario Morcone, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, seduta n. 32, 3 dicembre 2017

Biondi P., *The Italian Job: Playing the complicity game in Lybia*, University of London

Consiglio d'Europa, *The Bratislava Roadmap - One Year On* (ottobre 2017)

Consiglio d'Europa, *Council conclusions on external aspects of migration* (maggio 2016)

Cuttitta P., *Respingimenti in Libia, soccorsi ritardati, ONG ostacolate. Riflessioni sui fatti di novembre*, Vrije Universiteit Amsterdam

Cuttitta P., *Egitto. L'altra frontiera nordafricana dell'Europa*, Vrije Universiteit Amsterdam, 17 aprile 2017

Medici senza frontiere, *Lybia, The arbitrary and Inhumane detention of migrants, refugees and asylum-seekers* (dicembre 2017)

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, *Decreto Africa* (1 febbraio 2017)

Paolombaro Valerio, *Sviluppi in tema di applicazione extra-territoriale della CEDU nelle missioni militari all'estero: la sentenza Jaloud c. Paesi Bassi* (27 marzo 2015)

Senato della Repubblica, *Libia: partner per il governo dei flussi migratori? Un aggiornamento* (31 luglio 2017)

Tinti P., Westcott T., *The Nyger-Lybia Corridor, Smugglers' Perspective* (novembre 2016)

UNHCR, *Lybia. Detention centres and disembarkation points*, giugno 2017 (slide)

UNHCR, *Lybia: disembarkation points*, settembre 2017 (slide)

United Nation Security Council, *Letter from the Panel of Experts on Lybia to the President of the Security Council established pursuant to Resolution 1973 (2011)*, giugno 2017

Allegato 3

Tribunale Permanente dei Popoli Sessione sulle violazioni dei diritti delle persone migranti e rifugiate e la loro impunità (2017-2018)

Palermo, 18-20 dicembre 2017

Plesso didattico Bernardo Albanese
Piazza Napoleone Colajanni - Palermo

PROGRAMMA

Lunedì 18 dicembre 2017

08:30 – 09:00: registrazione partecipanti

Parte prima

09:00 – 14:00

09:00 – 09:30

Presentazione delle realtà sociali richiedenti

Pasqua de Candia, CISS, Cooperazione Internazionale Sud Sud

Saluti istituzionali

Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo

09:30 – 10:00

Introduzione sul TPP e la Sessione sulle persone migranti e rifugiate

Gianni Tognoni, TPP, Segretario generale

10:00 – 11:00

L'Atto di accusa generale presentato nella Sessione di apertura di Barcellona

Brid Brennan, Transnational Institute di Amsterdam

L'Atto di Accusa dell'udienza di Palermo

Alessandra Sciarba, CLEDU, Clinica Legale per i Diritti Umani, Università di Palermo

Daniele Papa, Asgi|Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione

11:00 – 14:00

Il Mediterraneo ieri e oggi: da crocevia di incontro di culture e civiltà a frontiera

Maurizio Albahari, Università di Notre Dame, USA

I morti e i desaparecidos del Mediterraneo

Flore Murard-Yovanovitch, giornalista e scrittrice, Comitato verità e giustizia per i Nuovi Desaparecidos

La violazione dei diritti fondamentali dei rifugiati: il ruolo degli Stati nazionali tra politiche europee di contrasto all'immigrazione e le garanzie della CEDU

Antonello Ciervo, Asgi|Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione

Alessandra Algostino, Università degli Studi di Torino

Chiara Favilli, Università degli Studi di Firenze

La governance delle frontiere e delle migrazioni, in Europa e in Italia: analisi della "forma" che contiene il disumano

Iside Gjergji, Centro de Estudos Sociais, Università di Coimbra

Migranti africani e politiche di contenimento. Il caso della Libia

Antonio Maria Morone, Università degli Studi di Pavia

I finanziamenti per la gestione dei flussi migratori: il Trust Fund di Emergenza per l'Africa

Ludovica Jona, giornalista

I finanziamenti per la gestione dei flussi migratori: il fondo Italia-Africa

Sara Prestianni, Arci

14:00- 15:00

Pausa pranzo

Parte seconda

15:00 – 19:00

I casi e le testimonianze

Charles Heller, co-autore del rapporto *Blaming the Rescuers*

Testimonianze a cura di Oxfam/Borderline Sicilia

Adriana Zega, Oxfam

Paola Ottaviano, Borderline Sicilia con testimone diretto

Testimonianze a cura di MEDU: *Rapporto sulle condizioni di grave violazione dei diritti umani dei migranti in Libia (2014-2017)*

Alberto Barbieri, Mariarita Peca con testimone diretto

Martedì, 19 dicembre 2017

Parte terza

09:00 - 13:00

I casi e le testimonianze

Testimonianze a cura di Sea-Watch

Johannes Bayer

Ingolf Werth

Testimonianza di Cornelia Toelgyes, giornalista freelance

Testimonianza di Giacomo Zandonini, giornalista freelance

Testimonianza a cura di Fausto Melluso, Sportello sans-papiers Arci Porco Rosso
Con due testimonianze dirette

Testimonianza a cura di Baobab Experience
Andrea Costa, Giampiero Obiso

Testimonianza di Nancy Porsia, giornalista freelance

Testimonianza di Alessandra Ballerini, avvocat

13:00 – 14:00
Pausa pranzo

Parte quarta
14:00-18:30

14:30 – 15:00
Il ruolo dei mass media
Serena Termini, giornalista, Redattore Sociale

15:00-16:30
Barriere attuali e prospettive per i diritti dei migranti
Luca Maser

16:30 – 17:30
Requisitorie finali
Fulvio Vassallo Paleologo, ADIF, Associazione diritti e frontiere, Presidente
Serena Romano, CLEDU, Clinica Legale per i Diritti Umani dell'Università di Palermo

17:30 – 18:00
Difesa

Mercoledì, 20 dicembre 2017

9:30 – 16:00
La Giuria è riunita in camera di consiglio

16:30
Presentazione della decisione della Giuria del Tribunale Permanente dei Popoli

17:30
Conferenza stampa

19.30 – 23.00
Festa di solidarietà tra i popoli
Presso il Centro Salesiano Santa Chiara, in Piazzetta Santa Chiara 11, Palermo